UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

Sig. Amm. 013-04/2015-14/3
N° Pr. 2170-67-02-15-6

L'Assemblea dell'Unione Italiana, conformemente ai principi contenuti nella "Costituzione della Repubblica di Croazia" (Testo Unico - G.U. R.C., N° 124/2000) e nella "Costituzione della Repubblica di Slovenia" (G.U. R.S., N° 33/1991), ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della "Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell'uomo e sui diritti delle Comunità Etniche e Nazionali o Minoranze nella Repubblica di Croazia" (Testo Unico - G.U. R.C., N° 105/2000), ai sensi del "Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze" (G.U. R.C. - Accordi internazionali, N° 15/1997), nonché ai sensi della "Legge sulle Associazioni" (G.U. R.C., N° . 74/14), conformemente agli articoli 23, 29 e 69 dello Statuto dell'Unione Italiana in vigore, approva il seguente

S T A T U T O
dell'U N I O N E I T A L I A N A

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

L'Unione Italiana (di seguito, l'Unione o l'U.I.) è l'organizzazione unitaria, autonoma, democratica e pluralistica degli Italiani delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, di cui esprime l'articolazione complessiva dei bisogni e degli interessi generali e specifici.

L'Assemblea Costituente dell'Unione Italiana, quale organizzazione sociale, eletta il 25, 26 e 27 gennaio 1991, e riunitasi il giorno 16 luglio 1991 a Fiume, ha accolto lo Statuto dell'Unione Italiana, e successivamente ha accolto le sue ulteriori modifiche e integrazioni.

In conformità allo Statuto di cui al precedente comma, l'Unione Italiana era iscritta nel Registro delle organizzazioni sociali presso il Ministero di Grazia, Giustizia e Amministrazione delle Repubblica di Croazia, al numero di registro 545, libro VI, in data 11 settembre 1991.

L'Unione Italiana è un'associazione ed è iscritta nel Registro presso l'organo competente.

II. DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, COMPETENZA TERRITORIALE E SIMBOLI

Articolo 2

La denominazione dell'associazione è la seguente:

UNIONE ITALIANA

La denominazione dell'associazione in lingua croata è Talijanska Unija e in lingua slovena, Italijanska Unija.

Articolo 3

L'associazione Unione Italiana ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare con la denominazione ufficiale dell'Organizzazione nelle lingue italiana, croata e slovena.

Articolo 4

L'Unione Italiana svolge l'attività volta all'attuazione dei fini del presente Statuto, di regola, sul territorio della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia, ma tali attività possono venir svolte anche in altri territori dove risiedono i soci dell'Unione, come anche nella Nazione Madre, l'Italia.

Articolo 5

La sede dell'Unione è a Fiume, in Via delle Pile (Uljarska ulica) 1/IV.
L'Ufficio dell'UI nella Repubblica di Slovenia ha sede a Capodistria, Via Župančič 39.

Articolo 6

L'Unione Italiana e la Comunità Nazionale Italiana autoctona in Croazia e Slovenia hanno come proprio simbolo il tricolore storico italiano e cioè la bandiera della Nazione Madre, la Repubblica italiana, e come proprio Inno il "Canto degli Italiani" e cioè l'Inno della Nazione Italiana, conosciuto come "Inno di Mameli".

Il 16 luglio è proclamato Giornata dell'Unione Italiana e della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.

Articolo 7

L'Unione Italiana è rappresentata dal Presidente dell'UI e dal Presidente della Giunta Esecutiva nell'ambito del potere esecutivo e delle competenze stabilite dal presente Statuto.

I legali rappresentanti sono responsabili della legalità dell'operato dell'UI, attuano le Delibere approvate dall'Assemblea nell'ambito delle competenze stabilite dal presente Statuto, presentano all'Assemblea la proposta della relazione finanziaria annuale, stipulano contratti e si occupano di altre attività giuridiche in nome e per conto dell'associazione, trasmettono i verbali delle Sessioni dell'Assemblea all'ufficio competente preposto alla gestione del Registro delle associazioni e svolgono tutte le altre mansioni ai sensi della legge, dello Statuto e degli altri atti dell'UI.

III. SETTORI D'ATTIVITÀ E FINALITÀ DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 8

I settori d'attività nell'ambito delle finalità dell'associazione, sono i seguenti:

- I diritti umani,
- La cultura e l'arte,
- La cultura politica democratica,
- L'educazione, la scienza e la ricerca,
- La collaborazione internazionale,
- Lo sport.

Sono finalità fondamentali dell'Unione:

- l'affermazione dei diritti specifici e il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi generali e complessivi dei suoi membri;
- il mantenimento dell'integrità e dell'indivisibilità della Comunità Nazionale Italiana, in virtù della sua autoctonia;
- l'affermazione della soggettività della Comunità Nazionale Italiana e delle sue strutture;
- il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico e costituzionale dei cittadini di nazionalità, lingua e cultura italiana al più alto livello.

Le finalità particolari dell'Unione sono fissate dall'Indirizzo programmatico generale approvato dall'Assemblea.

IV. ATTIVITÀ DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 9

Al fine di realizzare le finalità fondamentali stabilite dal presente Statuto, per le necessità degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e per le sue organizzazioni e Istituzioni, l'Unione Italiana svolge le seguenti attività, sul proprio territorio e all'estero:

- organizzazione di attività culturali;
- organizzazione di congressi, di convegni, di manifestazioni culturali, artistiche, letterarie e musicali, di concerti;
- organizzazione di seminari, di stage, di corsi di lingue, di formazione e di aggiornamento;
- organizzazione e allestimento di mostre, di mostre-vendita, di esposizioni, di rassegne, di spettacoli, di ex-tempore;
- organizzazione di attività in campo scolastico, dell'educazione e dell'istruzione;
- organizzazione di attività in campo universitario e della ricerca;
- organizzazione di attività nel campo dell'informazione e dell'editoria;
- organizzazione di attività nel campo delle comunicazioni Radiotelevisive e della cinematografia;
- edizione e pubblicazione di libri, cataloghi, depliant, inviti, manifesti, fogli di informazione;
- organizzazione di attività in campo teatrale, della drammaturgia, dell'arte e dello spettacolo;
- promuovere, coordinare e stimolare, per i propri membri, viaggi e escursioni a scopi culturali, formativi, ricreativi, sportivi, d'istruzione e d'altro genere;
- incentivare lo stato sociale (materiale, sanitario, abitativo e d'altro genere) degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e, in rapporto alle necessità accertate, intraprendere opportune e indispensabili misure e iniziative di carattere umanitario, sanitario e religioso;
- organizzazione di attività sportive, di incontri e manifestazioni sportive, di tornei, di giochi;
- organizzazione di attività giovanili e per la terza età;
- organizzazione di attività e assistenza in campo giuridico e amministrativo;
- per i bisogni e gli interessi degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e per le sue organizzazioni e Istituzioni, nonché per i membri dell'Unione Italiana, riferiti a forme organizzate di attività e di iniziative nei campi della cultura, dell'istruzione, della ricerca, della formazione, dello spettacolo, dello sport, dell'editoria e di altro genere attinenti alle attività svolte dall'Unione Italiana, ai sensi delle norme vigenti, incentiva l'offerta di servizi amministrativi, nonché tutti gli altri servizi tecnici, sussidiari e di altro genere per la realizzazione compiuta e a regola d'arte delle richiamate iniziative e delle attività istituzionali dell'Unione Italiana, senza contropartita alcuna;
- stimolare l'attività imprenditoriale dei propri membri e, tramite le società commerciali di cui è fondatrice, soddisfare alle proprie necessità economiche e finanziarie, al fine dell'adempimento delle finalità stabilite dal presente Statuto;

- organizzazione di attività e assistenza nel campo delle finanze e del bilancio;
- incentivare il sostegno professionale agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e alle sue organizzazioni e Istituzioni, senza compenso alcuno, per il proficuo conseguimento dei loro obiettivi, incentivando l'offerta di servizi contabili, informatici e telematici, di traduzione, trascrizione e fotocopiatura, nonché di assistenza legale qualificata;
- incentivare la vendita di souvenir, di materiale didattico, di libri, di opere d'arte e di beni di propria produzione o coprodotti con altri Enti, Istituzioni o Comunità degli Italiani;
- organizzazione di attività di coordinamento di rapporti con le Comunità degli Italiani, gli Enti e le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana e i rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana negli organismi politici e amministrativi;
- collabora con le altre Comunità Nazionali e organizza attività comuni;
- collabora con la Nazione Madre e il suo Stato, le Regioni, le Città, i Comuni, nonché con i loro organi e organismi;
- collabora con Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni, Società, e con la società civile, della Nazione Madre;
- collabora con lo Stato, le Regioni, le Città ed i Comuni, con i loro organi e organismi, nonché con gli organismi della comunità internazionale;
- segue e promuove l'applicazione delle disposizioni costituzionali, legislative, statutarie e normative relative alla tutela della Comunità Nazionale Italiana e, ai fini della loro attuazione, qualora necessiti, avvia le debite procedure presso gli organismi legislativi, esecutivi e giudiziari nazionali e internazionali;
- formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative costituzionali e legislative, nonché sulle disposizioni che regolano la posizione, il ruolo, i diritti e la tutela della Comunità Nazionale Italiana e le avanza al Parlamento, al Governo e ai loro organismi, come pure agli altri organi dello Stato;
- formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative statutarie e sulle disposizioni e decreti che regolano la posizione, il ruolo, i diritti e l'attuazione della tutela della Comunità Nazionale Italiana e le avanza alle Regioni, alle Città, ai Comuni e ai loro organismi;
- organizzazione di attività e iniziative previste dalla Costituzione e dalla Legge;
- organizzazione di attività finalizzate alla conservazione, al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo del ruolo, della posizione, della soggettività, dell'integrità, dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale al più alto livello conseguito, dei diritti, della tutela e dell'identità della Comunità Nazionale Italiana e dei suoi appartenenti;
- altro, qualora necessiti, in conformità alle leggi vigenti.

L'Unione Italiana svolge le proprie attività e realizza le proprie finalità nel rispetto del principio di autonomia del proprio operato, del principio della trasparenza dell'operato dei suoi organi, del principio del sistema democratico, del principio dell'operato senza fini di lucro e del principio della libera partecipazione alla vita pubblica.

V. MEMBRI, FORME E MODALITÀ D'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono membri dell'Unione tutti i cittadini croati e sloveni di nazionalità oppure di cultura e madrelingua italiane regolarmente iscritti alle Comunità degli Italiani, che accettino di rispettare il presente Statuto ed i principi programmatici dell'UI.

I cittadini stranieri, permanentemente residenti in Croazia e Slovenia, possono associarsi alle medesime condizioni.

Articolo 11

Soggetto dell'Unione e delle Comunità degli Italiani è il cittadino di nazionalità o di madrelingua e cultura italiane, associato ai sodalizi in base ai termini dell'articolo 10 del presente Statuto. L'iscrizione all'Unione avviene unitamente all'iscrizione alle Comunità degli Italiani.

Nell'ambito delle Comunità egli esercita, a livello locale, i diritti stabiliti dai relativi Statuti delle Comunità, mentre nell'Unione realizza i diritti e le funzioni di comune interesse per la Comunità Nazionale Italiana stabiliti dal presente Atto.

Articolo 12

L'Unione si articola nelle Comunità degli Italiani, strutturate come organismi che esprimono l'articolazione complessiva dei bisogni e degli interessi generali e specifici della Comunità Nazionale Italiana operante nelle singole località.

Le Comunità degli Italiani sono soggetti giuridici, il cui status giuridico è regolato dalla Legge sulle associazioni.

Le Comunità degli Italiani sono soci collettivi dell'Unione Italiana, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto e i loro associati divengono per automatismo soci dell'UI.

Il processo di associazione ad una Comunità degli Italiani e l'esercizio dei diritti nella Comunità e nell'UI, è regolato dalle disposizioni interne delle Comunità degli Italiani.

Articolo 13

Le elezioni dei componenti degli organismi rappresentativi, deliberativi e di gestione dell'Unione avvengono mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei membri iscritti, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea UI.

Articolo 14

Ogni persona fisica può associarsi all'UI alle stesse condizioni, se soddisfa i criteri di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Nel caso in cui una persona fisica decida di non essere più socio di una Comunità degli Italiani, cessa di esserlo anche nell'UI. Le condizioni e le procedure di cessazione dello status di socio sono regolate dalle Comunità degli Italiani.

Articolo 15

L'elenco dei soci è gestito dalle Comunità degli Italiani, in forma elettronica o in altro adeguata forma e deve essere, di conseguenza, sempre accessibile all'UI.

L'elenco dei soci deve essere sempre aggiornato e deve contenere il nome, il codice fiscale (OIB), la data e il luogo di nascita, la data di associazione all'ente, la data della cessazione di associazione dall'ente, la tipologia di socio come anche ogni altro eventuale dato previsto dai regolamenti della Comunità.

L'elenco deve essere messo a disposizione, per la consultazione, a tutti i soci, agli organi dell'associazione e alle autorità.

Articolo 16

Possono associarsi all'UI anche altre persone giuridiche, e non solo le Comunità degli Italiani, che hanno la sede sul territorio della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia, se promuovono la lingua e la cultura italiana, in base ad una specifica delibera dell'Assemblea dell'UI.

VI. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 17

I membri dell'Unione hanno i seguenti diritti:

- di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi e le strutture rappresentative dell'Unione;
- di partecipare alla gestione e alle attività dell'Organizzazione e di essere regolarmente e dettagliatamente informati sul suo operato, di prendere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali, prima, durante e dopo la loro approvazione;
- di avanzare proposte e di promuovere iniziative di ogni tipo consentite, specie nei campi politico, economico, sociale e culturale;
- di esprimere e formulare valutazioni critiche sul funzionamento dell'Organizzazione e sulla realizzazione dei programmi, e sull'attività di ogni singolo rappresentante e dei dirigenti eletti o nominati;
- di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell'Unione.

Articolo 18

I membri dell'Unione hanno i seguenti doveri:

- di contribuire individualmente e collettivamente alla realizzazione dei programmi, decisioni e direttrici stabiliti dagli organi dell'Unione, assumendosene la responsabilità;
- di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto, degli Statuti delle Comunità ed ai programmi fondamentali dei loro organismi;
- di partecipare attivamente alle attività delle strutture, delle Comunità e dell'Unione;
- di affermare, con coerenza e in piena libertà, l'identità e la coscienza derivanti della loro appartenenza nazionale.

L'Assemblea dell'Unione Italiana è autorizzata ad escludere qualche suo singolo socio, qualora, in base al presente Statuto, non sia stato fatto dalla Comunità degli Italiani di cui ne è socio, in conformità all'articolo 14 del presente Statuto e su proposta del Presidente, del Vice Presidente o del 10% dei membri dell'Assemblea presenti alla seduta dell'Assemblea con hanno diritto di voto, nel caso in cui l'Assemblea ritiene che:

- il socio della relativa Comunità degli Italiani non agisca in conformità alle indicazioni di base proclamate dallo Statuto, alle delibere dell'Assemblea o alle delibere degli organi di rappresentanza dell'Associazione,
- il rapporto di tale membro della Comunità degli Italiani nei confronti degli altri membri dell'Unione Italiana è offensivo, non collegiale o inappropriato,
- il membro della Comunità degli Italiani ha con un qualsiasi suo comportamento arrecato un danno all'immagine dell'Unione italiana, dei suoi organi di rappresentanza, alle attività che l'Unione italiana svolge o agli scopi per i quali essa è stata costituita,
- il membro della Comunità degli Italiani, senza giustificato motivo, non adempie agli obblighi assunti.

Il membro espulso dell'Unione Italiana non può nuovamente diventare membro dell'Unione Italiana.

VII. FORME ASSOCIATE PARTICOLARI, RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

Articolo 19

L'Unione stabilisce dei rapporti di collaborazione e di coordinamento con Enti che operano in funzione delle esigenze della Comunità Nazionale Italiana. Le forme associative e di adesione fra l'Unione e gli Enti succitati possono essere regolate mediante accordi, intese, contratti, forme di partecipazione alla proprietà e alla gestione economica e da altri strumenti particolari.

Possono associarsi all'Unione, in conformità ed in osservanza delle presenti disposizioni statutarie e dell'Indirizzo programmatico dell'UI, le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana (CAN), le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana e gli Enti che operano in favore del suo sviluppo e della sua crescita, ai sensi del loro Statuto.

Articolo 20

L'Unione può essere fondatrice o cofondatrice di Enti ed Istituzioni operanti in funzione degli interessi della Comunità Nazionale Italiana.

L'Unione ha la facoltà di acquistare sia la proprietà totale o parziale e di esercitare, nei termini stabiliti delle norme vigenti, il controllo economico, societario e di indirizzo programmatico di tali Istituzioni. Può fondare o partecipare alla costituzione di altri Enti, pubblici o privati, di società, aziende economiche e finanziarie.

Articolo 21

L'Unione in considerazione del suo particolare ruolo e delle proprie specifiche competenze collabora, quando necessità funzionali ed operative lo richiedono, con i Consigli regionali e cittadini come anche con i rappresentanti della minoranza nazionale italiana nella Repubblica di Croazia e con le CAN della Repubblica di Slovenia, al fine di coordinare e concordare attività volte a soddisfare gli interessi della Comunità Nazionale Italiana.

VIII. UFFICIO DELL'UNIONE ITALIANA IN SLOVENIA

Articolo 22

L'Ufficio dell'UI in Slovenia è sede dei rappresentanti ufficiali, eletti o nominati, dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, residenti in Slovenia.

L'Ufficio dell'UI in Slovenia cura gli interessi specifici degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana che vivono sul territorio della Slovenia, di cui agevola la cogestione, contribuisce al mantenimento dell'unitarietà di trattamento onde superare più agevolmente le due realtà statuali.

L'amministrazione e la contabilità sono unitarie in conformità alla legge e sono tenute dall'organo di amministrazione dell'UI con sede a Fiume e Capodistria.

IX. ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 23

Sono organi dell'Unione:

- l'Assemblea dell'UI;
- Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana;
- il Presidente dell'Unione Italiana;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente della Giunta Esecutiva;
- il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

X. L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Articolo 24

L'Assemblea dell'Unione è costituita da 75 rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto, in conformità ai termini stabiliti dal Regolamento elettorale dell'Unione. Il mandato dei consiglieri dell'Assemblea è di 4 anni.

Qualora si verifichino seggi vacanti che non si possano rimpiazzare ai sensi del Regolamento elettorale dell'UI, e qualora non sia possibile effettuare le elezioni suppletive, il numero dei seggi dell'Assemblea, e i relativi quorum, diminuiscono di conseguenza.

Nel caso in cui si costituiscano nuove CI, il numero dei seggi dell'Assemblea, e i relativi quorum, aumentano di conseguenza, ad elezioni avvenute nelle nuove circoscrizioni.

Le elezioni per la nuova Assemblea vengono indette dal Presidente dell'UI sessanta (60) giorni prima dello scadere del mandato. La nuova Assemblea si riunisce entro un mese dalla conclusione della consultazione elettorale e viene convocata dal Presidente eletto dell'UI.

Articolo 25

Le procedure, l'iter dei lavori, le modalità d'elezione degli organi direttivi e dei corpi operanti, il ruolo e le funzioni dei corpi operativi dell'Assemblea, le modalità e le maggioranze con cui si approvano le decisioni dell'Assemblea, le forme di candidatura delle varie funzioni elettive sono definiti dal Regolamento di procedura della stessa.

Articolo 26

L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo e deliberativo dell'Unione. Traccia le direttrici fondamentali di tutta l'attività, stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e statutari, ne controlla l'attività, ispira l'azione di tutte le strutture, degli organismi operativi, delle Istituzioni dell'Unione e degli Enti ad essa associati.

Articolo 27

L'Assemblea approva in particolare:

- l'indirizzo programmatico fondamentale dell'Unione;
- i lineamenti programmatici ed i piani di attività dei singoli settori e conferma i progetti proposti da tutti i suoi organi istituzionali ed operativi;
- lo Statuto e le relative modifiche ed integrazioni;
- il programma operativo annuale;

L’Assemblea approva:

- il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- il Regolamento elettorale dell'Unione e il Regolamento di procedura dell’Assemblea;
- tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti che interessino la vita, l'organizzazione, la gestione, la programmazione e lo sviluppo generale dell'Unione;
- le delibere per l'indizione di Referendum e le rispettive norme particolari per la loro attuazione.

Articolo 28

L'Assemblea esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

- elegge il Presidente dell’Assemblea e 1 (uno) Vicepresidente della stessa, i componenti della Giunta Esecutiva, i componenti e il Presidente del Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo, in conformità ai termini stabiliti dal suo Regolamento di procedura;
- nomina il Liquidatore e ne revoca la nomina e in caso di necessità prepara il contratto da stipulare con il Liquidatore. A Liquidatore può venir nominato una persona fisica o una persona giuridica;
- nomina gli altri organi stabiliti dal presente Statuto;
- elegge i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro dell'Assemblea diretti a seguire determinati settori di attività o a svolgere specifici incarichi;
- verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statutari e direttivi da essa eletti;
- esamina ed approva l'operato della Giunta Esecutiva e dei servizi amministrativi dell'Unione;
- accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri;
- accoglie, dibatte ed approva le mozioni avanzate dai suoi componenti;
- emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli altri regolamenti e decisioni dell'Unione;
- svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto.

Articolo 29

L'Assemblea deve nominare la Giunta Esecutiva entro il termine di tre mesi dalla sua prima convocazione. In caso contrario, allo scadere del termine, vengono indette elezioni anticipate. Sino alla nomina dei nuovi organismi rimangono in carica, per il disbrigo degli affari correnti, quelli uscenti, nominati dalla precedente legislatura.

Articolo 30

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Assemblea o su richiesta di almeno 9 consiglieri. L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo nel caso di violazione delle disposizioni o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea. Le sessioni dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

Il Presidente dell’UI può richiedere la convocazione straordinaria dell’Assemblea che deve riunirsi entro 21 giorni dalla sua richiesta.

L’Assemblea elettiva viene convocata nel termine di giorni 30 dalla data di proclamazione dei risultati elettorali per l’Assemblea dell’Unione Italiana, del Presidente dell’Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, durante la quale, in conformità alle rimanenti disposizioni del presente Statuto, vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente

dell’Assemblea, i membri della Giunta Esecutiva e il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo.

L’Assemblea elettiva viene convocata su richiesta del neo eletto Presidente dell’Unione Italiana, e il suo lavoro viene svolto in una o più sedute. L’Assemblea elettiva concude i propri lavori con l’elezione di tutti gli organi, di cui al comma 3 del presente articolo, nel termine massimo di 3 mesi dalla data della sua seduta.

Articolo 31

L'Assemblea può nominare, con particolare delibera, delle commissioni permanenti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea allo stesso modo, può istituire commissioni straordinarie o gruppi di lavoro ad hoc. La composizione delle commissioni, così come tutti gli altri organismi propositivi e deliberativi dell'Unione, deve tenere conto dell'articolazione pluralistica dell'Assemblea.

Articolo 32

L'Assemblea è deliberativa se alle sessioni è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri (la metà + 1 dei consiglieri dell’Assemblea).

Articolo 33

Le decisioni dell'Assemblea sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei consiglieri presenti (maggioranza semplice). Lo Statuto e il programma fondamentale vengono approvati se per essi vota la metà più uno dei consiglieri eletti (maggioranza assoluta). Su proposta di almeno 4 consiglieri, e con approvazione a maggioranza semplice, le decisioni possono essere accolte con maggioranze più qualificate (maggioranza assoluta o dei due terzi).

Articolo 34

Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

Egli firma gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea. Il Presidente può delegare temporaneamente i suoi compiti e le sue funzioni, in caso di necessità, ad un altro membro dell'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente dell’Assemblea, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dal Vicepresidente dell’Assemblea.

Il Vicepresidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente dell’Assemblea nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 35

Il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea vengono eletti con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dell’Assemblea. Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea.

La funzione di Presidente dell’Assemblea e di Vicepresidente può essere revocata (voto di sfiducia) dall'Assemblea su proposta motivata di almeno 9 consiglieri ed approvata con maggioranza assoluta. Il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea hanno diritto di rassegnare le dimissioni accompagnate da motivazione scritta. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea

dimessisi o a cui è stata votata la sfiducia sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione dei loro successori.

Articolo 36

L'Assemblea, su proposta di nove consiglieri, del Presidente dell'UI, del Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, della Giunta Esecutiva o del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, può nominare un Presidente onorario dell'UI scelto fra i membri eletti dell'Assemblea, o fra gli iscritti all'Unione, che per la sua attività, il contributo offerto e il proprio comportamento, si sia reso benemerito della Comunità Nazionale Italiana. L'elezione del Presidente onorario avviene con le modalità fissate per l'elezione del Presidente dell'Assemblea.

XI. REFERENDUM

Articolo 37

L'Assemblea, con apposita delibera, ha facoltà di indire dei Referendum estesi a tutti gli iscritti alle Comunità e all'Unione (soci effettivi aventi diritto al voto) su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della Comunità Nazionale Italiana. La proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere, su iniziativa della Giunta, o di una Comunità degli Italiani con la raccolta di 100 firme.

Articolo 38

La delibera con cui si approva l'indizione del Referendum deve essere approvata dalla maggioranza più uno dei componenti eletti dell'Assemblea. La delibera dell'Assemblea determina le modalità di attuazione del Referendum. Tale delibera deve specificare in modo chiaro il quesito, a cui gli elettori sono chiamati a rispondere con un sì o un no. La proposta soggetta a Referendum risulta approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'Assemblea può decidere, con la stessa delibera, quale condizione per la validità del Referendum, che alla votazione partecipi la maggioranza degli iscritti nei due terzi delle Comunità degli Italiani, oppure la maggioranza degli iscritti per gruppi territoriali di Comunità.

XII. IL PRESIDENTE DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 39

L'Unione Italiana ha un proprio Presidente.

Il Presidente rappresenta istituzionalmente l'Unione Italiana in Croazia, Slovenia, Italia e all'estero, è garante del rispetto dello Statuto dell'UI, del corretto funzionamento dell'Unione Italiana, dell'unitarietà della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia e del mantenimento della cultura e dell'identità dei suoi appartenenti. Il Presidente dell'Unione Italiana ha cura dei rapporti con la parte esodata della nostra Comunità e con le altre etnie nei territori in cui storicamente risiede.

Il Presidente dell'UI è eletto individualmente mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell'Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI.

Il mandato del Presidente dell'Unione Italiana è quadriennale e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

Il candidato a Presidente dell'Unione Italiana non può candidarsi ad altre cariche all'interno dell'Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani. Il suo mandato è incompatibile con qualsiasi carica o funzione all'interno di queste associazioni. Il Presidente dell'UI non può essere membro di partiti politici.

Il Presidente dell'UI promulga gli Atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea, indice le elezioni ordinarie e suppletive.

Il Presidente dell'UI può dimettersi dall'incarico presentando motivazione scritta all'Assemblea. Il Presidente dell'UI è tenuto a rimanere in carica sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente dell'UI può essere destituito su iniziativa di almeno un terzo dell'Assemblea UI e con i voti della maggioranza assoluta della stessa.

XIII. LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 40

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo dell'Unione. Risponde del proprio operato all'Assemblea.

È eletta dall'Assemblea in base ai termini stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea. Il Presidente della Giunta propone all'Assemblea la lista dei candidati per la composizione della Giunta, il Vicepresidente della stessa e il Programma quadriennale della Giunta.

Articolo 41

La Giunta Esecutiva è composta da un massimo di 5 membri compreso il Presidente e un Vicepresidente. I membri della Giunta non sono, di regola, membri eletti dell'Assemblea. I membri della Giunta hanno facoltà di avvalersi di collaboratori ed esperti dei settori specifici di loro competenza.

Articolo 42

I componenti della Giunta si ripartiscono, su proposta del Presidente e in base al programma della stessa, i seguenti settori d'attività o incarichi:

- Educazione ed istruzione;
- Informazione ed editoria;
- Teatro, arte e spettacolo;
- Cultura;
- Università e ricerca scientifica;
- Economia;
- Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le CAN, con i Consigli per la Minoranza Italiana e i rappresentanti politici della CNI;
- Organizzazione, sviluppo e quadri;
- Finanze e bilancio;
- Attività sociali, religiose e sanitarie;
- Attività sportive;
- Coordinamento e rapporti con le CI;
- Attività giovanili;
- Attività per la Terza età;

- Altri all’occorrenza.

L'attività della Giunta è collegiale.

Articolo 43

La Giunta Esecutiva esercita le seguenti funzioni ed incarichi:

- dà esecuzione alle decisioni, gli indirizzi programmatici ed i programmi fondamentali dell'Assemblea;
- prepara, predispone e attua, in collaborazione con i corpi da essa costituiti e con i corpi e le commissioni dell'Assemblea, i programmi di lavoro annuali ed i piani di attività dell'Unione;
- predispone il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo da approvare in sede di Assemblea;
- sovrintende alla gestione dei servizi generali amministrativi e indirizza l'operato degli stessi;
- amministra i beni e il patrimonio dell'Unione;
- stabilisce ed articola, in conformità ai programmi tracciati dall'Assemblea, i rapporti con le forze politiche e sociali e le altre strutture istituzionali nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia e all'estero;
- coordina i rapporti di collaborazione con la Nazione Madre;
- delibera ed approva accordi e stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività dell'Organizzazione, in conformità all'art. 27 del presente Statuto;
- guida la gestione delle attività, l'attuazione delle iniziative e degli affari correnti dell'Unione;
- svolge altre attività stabilite dal presente Statuto, dagli atti e dalle delibere dell'Assemblea.

Articolo 44

Il mandato dei membri della Giunta Esecutiva è quadriennale. I componenti della Giunta possono essere revocati dall'Assemblea (voto di sfiducia) su proposta di almeno 9 consiglieri e con approvazione espressa dalla maggioranza assoluta.

I membri della Giunta hanno facoltà di presentare, motivandole, le proprie dimissioni alla Giunta e all'Assemblea.

Articolo 45

La Giunta si riunisce secondo le necessità e al minimo una volta ogni due mesi. Le sedute della Giunta sono deliberative se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni della Giunta sono valide se approvate a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti).

IV. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Articolo 46

Rappresenta l'Unione congiuntamente al Presidente dell'UI per quanto riguarda gli aspetti esecutivi, nell'ambito delle competenze e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e in conformità agli indirizzi e alle decisioni dell'Assemblea.

Il Presidente della Giunta Esecutiva è eletto individualmente mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell’Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dell’UI.

Il mandato del Presidente della Giunta Esecutiva è quadriennale e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Il candidato a Presidente della Giunta Esecutiva non può candidarsi ad altre cariche all'interno dell'Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani. Il suo mandato è incompatibile con qualsiasi carica o funzione all'interno di queste associazioni.

Il Presidente della Giunta Esecutiva non può essere membro di partiti politici.

Articolo 47

Il Presidente della Giunta convoca e presiede le sedute della Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività. Sovrintende e controlla le funzioni dei Servizi amministrativi.

Il Presidente dell'UI può richiedere la convocazione straordinaria della Giunta.

Articolo 48

Il Presidente della Giunta può dimettersi dall'incarico presentando motivazione scritta alla Giunta e all'Assemblea.

La Giunta Esecutiva e il suo Presidente sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Organismo esecutivo.

XV. IL COMITATO DEI GARANTI, D'APPELLO E DI CONTROLLO

Articolo 49

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è l'organo competente per la supervisione interna, il controllo e la verifica dei ricorsi.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è composto da 5 membri, compreso il Presidente. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo verifica la regolarità e le legalità delle decisioni e degli atti dell'Unione e dei sui organi e controlla se gli stessi sono in conformità allo Statuto. Funge da Giurì d'onore e da organo di conciliazione per la soluzione delle controversie tra gli associati all'Unione, tra gli organismi e le strutture dell'Unione, tra l'Unione e le Comunità. Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le istanze ed i ricorsi da parte degli associati, delle sue Istituzioni e organi presentati contro singole delibere degli organi dell'UI che riguardano i diritti e gli obblighi del ricorrente.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo decide, nel caso di contrasto fra le disposizioni approvate da diverse strutture dell'Unione, conflitti di competenza tra Unione e le Comunità degli Italiani. Funge da corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria dell'Unione.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo decide anche per tutte le altre questioni che riguardano la tutela dei diritti in seno all'UI e si occupa delle osservazioni, dei reclami e dei ricorsi che non sono di competenza degli altri organi dell'UI.

Ha diritto a rivolgersi al Comitato ogni associato ed ogni organo dell'UI.

Articolo 50

Le osservazioni ed i ricorsi su singole decisioni, indistintamente se riguardano una lesione del diritto soggettivo del ricorrente o una lesione delle disposizioni dello Statuto o di un altro atto generale dell'UI, possono venir trasmesse al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo entro 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione dell'atto in questione, cioè da quando il ricorrente ne era a conoscenza.

Allo scadere di questo termine, non è più possibile presentare ricorsi o osservazioni che riguardano tale questione.

Articolo 51

I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente dell'UI o di una apposita commissione nominata dall'Assemblea con voto segreto ed a maggioranza assoluta. I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo possono essere revocati su proposta di 9 consiglieri e con approvazione a maggioranza assoluta. Il mandato dei componenti il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è di 4 anni.

Articolo 52

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o motivi di reale necessità, la convocazione dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, presa visione della decisione e delle motivazioni del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, ha il dovere di convocare l'Assemblea entro il termine di 15 giorni dalla data in cui gli è stata trasmessa comunicazione scritta da parte del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo esprime pareri, suggerimenti, conclusioni e decisioni. Può inoltrare suggerimenti e proposte all'Assemblea e alla Giunta Esecutiva. Le deliberazioni del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono approvate a maggioranza assoluta. Le decisioni relative ad eventuali ricorsi sono inappellabili.

XVI. IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI GARANTI

Articolo 53

Il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo viene eletto dall'Assemblea con le stesse modalità previste dall'art. 51. Il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo convoca, guida e coordina i lavori dell'Organismo e lo rappresenta.

XVII. SERVIZI AMMINISTRATIVI

Articolo 54

L'Unione ha un proprio apparato amministrativo il cui operato è stabilito da un regolamento specifico. Il Presidente della Giunta Esecutiva sovrintende, indirizza e controlla il funzionamento dell'amministrazione e ne verifica l'operato.

XVIII. MEZZI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 55

Le entrate dell'Unione sono costituite da:

- finanziamenti e sovvenzioni statali e delle unità dell'amministrazione e dell'autonomia locale;
- contributi e donazioni di soggetti economici, Enti, Istituzioni, associazioni e singoli cittadini;

- proventi derivanti dai soggetti economici e d'altro genere costituiti dall'Unione Italiana, ovvero da questa gestiti;
- ricavi che realizza con le sue attività ordinarie;
- ricavi ottenuti da immobili, diritti, carte valori e da altri beni;
- contributi e donazioni di organi statali, imprese, Enti, Istituzioni, associazioni e singoli cittadini della Nazione Madre e da altre fonti.

Articolo 56

L'Unione può ottenere i mezzi per il finanziamento dei propri programmi e progetti, dai bilanci statali o dai bilanci delle amministrazioni locali e regionali e da fonti estere, in conformità alla Legge.

In caso di finanziamenti di programmi e di progetti di interesse pubblico, finanziati da fonti pubbliche, l'Unione in base al relativo contratto in essere, è tenuta ad informare il finanziatore in merito al processo di realizzazione dei programmi e all'impiego dei mezzi e a restituire all'erario, rispettivamente al finanziatore, i mezzi non utilizzati.

Articolo 57

Il patrimonio dell'UI è composto dai mezzi finanziari incamerati in base alle modalità di cui al precedente articolo, da immobili di proprietà dall'UI, da diritti, da titoli e da crediti.

Il patrimonio dell'UI può venir usato esclusivamente per l'attuazione delle attività e delle finalità di cui al presente Statuto.

Articolo 58

Le spese che l'Unione sostiene per l'attuazione delle attività e delle finalità definite dallo Statuto saranno coperte principalmente con le entrate finanziarie di cui all'articolo 55 del presente Statuto, in conformità con il Piano e Programma finanziario dell'UI.

In casi eccezionali e solo se viene messa a repentaglio l'attuazione delle finalità di base dell'UI a causa della mancanza di entrate finanziarie, l'Assemblea dell'Unione può decidere di vendere singoli immobili o altre proprietà, se non sussistono vincoli di donazione o di altra natura. Tale decisione dell'Assemblea deve venir approvata con maggioranza assoluta e i mezzi così ricavati possono venir usati esclusivamente per la copertura delle spese delle attività di cui nel presente Statuto.

XIX. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON LE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI, ENTI ED ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

Attivi consultivi

Articolo 59

L'Unione, al fine di avviare più stretti rapporti di collaborazione e di coordinamento con le Comunità degli Italiani, con gli Enti e le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché per sviluppare delle direttrici programmatiche ed operative unitarie nell'interesse della nazionalità, può costituire degli Attivi consultivi permanenti.

Articolo 60

Gli attivi consultivi possono essere:

- l'Attivo consultivo permanente delle Comunità degli Italiani;
- l'Attivo consultivo permanente delle Istituzioni scolastiche;
- l'Attivo consultivo permanente dei deputati e dei consiglieri delle autonomie locali appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana;
- l'Attivo consultivo permanente degli imprenditori privati, degli operatori e dei dirigenti economici della Comunità Nazionale Italiana;
- l'Attivo consultivo permanente degli organi d'informazione in lingua italiana;
- l'Attivo consultivo permanente per la cultura e la ricerca scientifica.

Articolo 61

L'Attivo consultivo delle Comunità è costituito dai Presidenti di tutte le Comunità.
Le Assemblee delle CI, possono decidere di farsi rappresentare diversamente.

Articolo 62

L'Attivo consultivo delle Istituzioni scolastiche è composto dai Direttori degli Enti scolastici e da rappresentanti dei collettivi di lavoro interessati.

Articolo 63

L'Attivo consultivo degli organi d'informazione in lingua italiana è costituito dai Direttori, dai capiredattori degli organi di informazione, nonché da rappresentanti dei collettivi di lavoro e dei Comitati sindacali di categoria degli Enti e delle testate interessati.

Articolo 64

L'Attivo consultivo dei deputati e dei consiglieri delle autonomie locali appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana è costituito da tutti i parlamentari e dai consiglieri delle autonomie locali di nazionalità italiana eletti in Croazia e Slovenia. Fanno parte dell'Attivo gli esponenti italiani delle commissioni per le questioni delle nazionalità dei Parlamenti e delle autonomie locali.

Articolo 65

L'Attivo consultivo degli imprenditori privati, degli operatori e dirigenti economici è composto da 5 rappresentanti dell'Associazione degli Imprenditori Privati dell'Istria e di Fiume (AIPI), nonché da un adeguato numero di rappresentanti di altre associazioni imprenditoriali, economiche, consorziali, artigianali, cooperative della Comunità Nazionale Italiana; dai Direttori, i consiglieri delegati e i rappresentanti degli Enti economici e finanziari di cui l'Unione è fondatore o cofondatore, o con i quali sviluppa forme di collaborazione, nonché da esperti e specialisti italiani del settore indicati dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 66

L'Attivo consultivo permanente per la cultura e la ricerca scientifica è costituito dai rappresentanti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno; del Dipartimento di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali, Sezione Studi Italiani, dell'Università "Juraj Dobrila" di Pola; della Facoltà di Scienze della Formazione, Cattedra per gli studi magistrali e l'educazione

prescolare di lingua italiana dell'Università "Juraj Dobrila" di Pola; del Dipartimento di Italianistica, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Fiume; del Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università del Litorale di Capodistria; del Dramma Italiano di Fiume; da un rappresentante a nome di ciascuno delle Comunità degli Italiani e degli altri Enti culturali, comprese le S.A.C., scelti fra gli specialisti e gli esponenti più eminenti della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.

Articolo 67

Gli Attivi consultivi permanenti svolgono le seguenti funzioni:

- discutono e dibattono argomenti e problematiche di particolare interesse per lo sviluppo e la promozione del ruolo, dei bisogni e degli interessi generali e specifici della Comunità Nazionale Italiana;
- discutono ed evidenziano soluzioni atte a consolidare il coordinamento delle attività ed affermare i rapporti di collaborazione fra i sodalizi, gli Enti e le associazioni della Comunità Nazionale Italiana;
- sviluppano iniziative e proposte tese a rafforzare ed estendere il ruolo generale e complessivo dei sodalizi, affermando l'unità, la coesione e l'aiuto reciproco fra le strutture della Comunità Nazionale Italiana;
- elaborano proposte, soluzioni e iniziative da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dell'Unione e della sua Giunta Esecutiva.

L'Assemblea e la Giunta hanno l'obbligo di avviare il dibattito sugli argomenti e le proposte avanzati da questi organi consultivi, dando adeguate risposte e approvando decisioni in merito.

Articolo 68

Le riunioni degli Attivi consultivi permanenti sono presiedute e convocate dai componenti della Giunta Esecutiva responsabili dei singoli settori di attività. Gli Attivi possono essere convocati su iniziativa di 4 consiglieri dell'Assemblea, di 5 componenti di diritto degli Attivi o di almeno due istituzioni rappresentate negli stessi. Alle riunioni degli Attivi hanno facoltà di intervenire i membri dell'Assemblea e della Giunta. Gli Attivi nominano, fra i propri componenti, un segretario.

XX. CONSULTE TERRITORIALI DELLE COMUNITÀ

Articolo 69

Le singole Comunità degli Italiani possono decidere di dare vita a particolari forme di coordinamento e strutture consultive delle CI a livello territoriale (Consulte delle Comunità) per sviluppare degli adeguati rapporti di collaborazione e di collegamento necessari allo sviluppo delle attività e all'affermazione dei bisogni dei connazionali.

Tali strutture possono inviare proposte alle Assemblee e agli altri organi statutari e deliberativi delle Comunità e dell'Unione, che hanno l'obbligo di discuterle e vagliarle.

Le Comunità e l'Unione, con decisione dei propri organi deliberativi, possono, in casi particolari, attribuire specifici incarichi alle Consulte territoriali.

XXI. ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 70

L'Unione, con decisione dell'Assemblea, può aderire, quale membro collettivo, nelle forme e secondo i criteri previsti dalle leggi statali e dalle vigenti norme e convenzioni internazionali, ad altre associazioni sociali, culturali, economiche, sportive, scientifiche nelle Repubbliche di Croazia, Slovenia e all'estero, nonché ad organizzazioni internazionali.

XXII. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 71

L'Unione Italiana può sostenere, sviluppare, incentivare, partecipare ad attività economiche mediante le società commerciali da questa fondate o gestite, ai sensi delle vigenti norme di Legge, al fine di assicurare delle adeguate forme d'autofinanziamento, di promozione e di sviluppo complessivo delle strutture e dei bisogni della Comunità Nazionale Italiana.

L'Unione Italiana, inoltre, può svolgere anche in prima persona attività economiche se tale delibera viene emanata dall'Assemblea dell'Unione Italiana e a tale scopo venga modificato e integrato il presente Statuto nella procedura prevista.

Gli utili e i profitti che derivano dalle attività di cui al comma precedente vengono utilizzati dall'Unione Italiana esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto.

XXIII. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 72

I membri e gli iscritti all'Unione e quelli delle Comunità degli Italiani hanno diritto di essere informati in modo esauriente e completo sull'operato di tutti gli organismi previsti dal presente Statuto. Le sedute di tutti gli organi statutari sono, di regola, aperte al pubblico. Gli iscritti hanno diritto di prendere visione di tutti i principali atti, documenti e decisioni dell'Unione.

Articolo 73

L'Unione pubblica un proprio Bollettino di informazione trilingue la cui redazione viene nominata dall'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva. La Giunta predispone gli strumenti, i mezzi ed i presupposti necessari alla stampa del Bollettino; ha un caporedattore che redige il collegio redazionale. Responsabile legale dell'edizione è il Presidente della Giunta Esecutiva.

XXIV. SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 74

Dopo che gli organi competenti previsti dalla legge, oppure a seguito della decisione assunta mediante referendum all'interno dell'UI, è accolta la delibera di cessazione dell'associazione o di avvio della procedura fallimentare, cessano le competenze dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva e dei rappresentanti dell'associazione, mentre i loro obblighi e le loro competenze vengono assunte dal Liquidatore, in conformità alla legge. Il Liquidatore diviene pertanto l'unico rappresentante legale dell'associazione.

Il Liquidatore svolge le proprie funzioni fino alla conclusione del processo di liquidazione e di cancellazione dell'associazione dal registro delle associazioni.

Articolo 75

In caso di scioglimento dell'Unione Italiana quale soggetto giuridico con lo status di associazione, dal suo patrimonio complessivo sono saldati dapprima gli eventuali debiti e poi le spese del processo di liquidazione, quelle giudiziarie ed amministrative, mentre il resto del patrimonio viene ceduto, se non sussistono vincoli di donazione o di altra natura, come segue:

- gli immobili, alle Comunità degli Italiani che operano nel territorio dove è situato l'immobile, indistintamente dalla grandezza e dal valore dell'immobile;
- i mezzi finanziari e il resto del patrimonio, alle Comunità degli Italiani proporzionalmente al numero dei soci delle singole Comunità.

Con la delibera relativa alla distribuzione del patrimonio, sono stabilite pure le modalità del calcolo del valore del patrimonio che viene ceduto alle Comunità degli Italiani. Tale delibera è approvata e attuata dal Liquidatore.

XXV. NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dell'Unione Italiana ed entra in vigore il giorno della sua approvazione. Le modifiche e le aggiunte allo Statuto si accolgono con la stessa procedura e le stesse modalità previste per la sua approvazione, ai sensi dell'articolo 33 del presente Statuto.

Articolo 77

Il Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, vengono eletti separatamente con voto diretto e segreto da tutti gli elettori-soci effettivi maggiorenni delle CI affiliate all'UI, residenti in Croazia e Slovenia secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento elettorale dell'Unione Italiana.

Se il Presidente dell'Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI sono ambedue membri effettivi dell'Unione Italiana con residenza in Croazia, rispettivamente in Slovenia, il Presidente dell'Assemblea UI deve essere membro effettivo dell'Unione Italiana con residenza in Slovenia rispettivamente in Croazia.

La candidatura a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, deve essere corredata ciascuna da almeno 100 firme di sostegno di soci effettivi dell'Unione Italiana di cui almeno 20 devono essere di soci effettivi dell'Unione Italiana residenti in Slovenia.

La circoscrizione elettorale in cui si votano i candidati a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, è rappresentata dall'insieme di tutte le circoscrizioni elettorali delle Comunità degli Italiani affiliate all'Unione Italiana.

L'elettore esprime il proprio voto a favore di un candidato a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI. Risulta eletto a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione elettorale.

Il conteggio, lo scrutinio e l'accertamento dei risultati di voto vengono effettuati dalle Commissioni Elettorali delle Comunità degli Italiani che provvedono a comunicare il rispettivo risultato alla Commissione Elettorale Centrale dell'Unione Italiana. La Commissione Elettorale Centrale effettuata la somma dei risultati provenienti dalle singole Commissioni Elettorali delle Comunità degli Italiani, proclama l'esito della consultazione elettorale.

Articolo 78

Nel caso in cui scada il mandato agli organi dell'associazione e le nuove elezioni non sono state indette, in conformità all'articolo 24 ed altri del presente Statuto, il Presidente dell'Unione Italiana al quale è scaduto il mandato e/o il Presidente del Comitato dei garanti, d'Appello e il Controllo, al quale è scaduto il mandato, sono autorizzati ad indire le nuove elezioni.

Nei casi di cui al comma precedente, le nuove elezioni per il Presidente dell'Unione Italiana, per il Presidente della Giunta Esecutiva e p0er l'Assemblea dell'Unione Italiana vengono svolte alle stesse modalità come se fossero indette nei termini stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 79

Con l'entrata in vigore del presente Statuto viene sostituito lo Statuto di cui il testo unico è stato approvato dal Comitato per lo Statuto ed il Regolamento dell'Unione Italiana in data 15-16 maggio 2014.

Il Presidente dell'Assembela
Roberto Palisca

Santa Domenica, 25 settembre 2017